NEWSLETTER
DEL 5 DICEMBRE 2016

Il d.d.l. C.4153 sul lavoro autonomo non imprenditoriale: una prima lettura

1

Dopo l'approvazione del d.d.l. S.2233, inizia la discussione alla Camera del disegno di legge sulle misure di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale

Lavoro autonomo – misure di tutela – disegno di legge – professionisti – avvocati

Artt. 1-14 d.d.l. n. C.4135/2016 – art. 2083 e art. 2222 c.c. – art. 409 n. 3 c.p.c. – art. 634 comma 2 c.p.c. - d.lgs. 231/2002 – art. 9, l. n. 192/1998

Sono diversi lustri oramai che si discute di una legge organica di tutela del lavoro autonomo – denominata da alcuni, in termini evocativi, "Statuto del lavoro autonomo"– che interpretasse il bisogno protettivo del lavoro «in tutte le sua forme ed applicazioni» ex art. 35 Cost., stemperasse in parte il problema dell'elusione ("equivoco" perenne sottostante all'ingigantimento della cosiddetta zona grigia) e, in questa stessa direzione, si ponesse quale contrappeso redistributivo alla regressione delle tutele nel campo del lavoro subordinato realizzata col Jobs Act.

Terminato l'esame al Senato (già S.2233), approda alla Camera il disegno di legge (ora C.4135) in materia di "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato". Il testo emerso all'esito del primo passaggio parlamentare presenta alcune varianti di non poco momento rispetto alla formulazione iniziale.

Molte sono le questioni interpretative e applicative tra le righe di un testo di legge al quale si deve riconoscere un innovativo approccio universalistico. Leggendo l'art. 1, comma primo, si trova conferma di un'area regolata piuttosto estesa, comprensiva dei rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, inclusi tutti quei rapporti che hanno una disciplina particolare – ovverosia uno statuto tipico – ai sensi dell'articolo 2222 c.c. (agenzia, mandato, commissione, deposito, mediazione). Restano invece esclusi, ai sensi del comma 2, i piccoli imprenditori[1] .

[1] Si tratta di una selezione che desta qualche perplessità, essendo noto come, secondo una tesi accreditata, il lavoratore autonomo *ex* art. 2222 c.c. può coincidere con il piccolo imprenditore, osservato dalla prospettiva del singolo contratto, e

Il disegno di legge si risolve in un catalogo, articolato e coordinato, di diritti, prerogative, incentivi fiscali e vantaggi informativi riservati al lavoro autonomo. Alle norme di immediata applicazione si aggiungono tre diverse deleghe, l'una in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche (art. 5), l'altra in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche (art. 6), l'altra ancora in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali (art. 10).

È utile, in questa prima fase di discussione, enucleare ordinatamente i contenuti del d.d.l., collocabili in tre macro-aree: disciplina del rapporto, tutela della persona, tutela nel mercato.

In materia di disciplina del rapporto, l'art. 2 estende al lavoratore autonomo l'applicazione d.lgs. 231/2002 sulle transazioni commerciali (con altri lavoratori autonomi, imprese o PA). L'art. 3 comma 1 identifica come abusivi e privi di effetto, nonché causativi di danno risarcibile[2] , gli accordi che ritardino eccessivamente il pagamento delle fatture e le clausole che consentono al committente modifiche unilaterali delle condizioni di contratto o, in caso di prestazione continuativa, di recedere senza un congruo preavviso. Si considera poi abusivo, ai sensi del comma 2, il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. Il comma 4 dell'articolo in esame dispone l'applicazione, secondo compatibilità, dell'art. 9, l. n. 18 giugno 1998, n. 192, in materia di divieto di abuso di dipendenza economica, cui si collega la nullità del solo patto che lo realizza. L'art. 4 tutela il lavoratore autonomo per gli apporti originali e le invenzioni (cfr. l. n. 633/1941 e d.lgs. n. 30/2005).

Sotto il profilo della tutela della persona, l'art. 7 estende, dal 1° gennaio 2017, il campo d'azione del congedo parentale. L'art. 12 adatta le condizioni di fruizione dell'indennità di maternità alle specifiche esigenze di autonomi-professionisti. L'art. 13 consente, salvo il venire meno dell'interesse del committente, la sospensione del rapporto di lavoro autonomo continuativo per centocinquanta giorni in ipotesi di

allo stesso modo il piccolo imprenditore può coincidere con il lavoratore autonomo che auto-organizzi in modo stabile e duratura un'attività produttiva di beni e/o servizi. In questo senso una differenza così netta di disciplina protettiva non si giustificherebbe *ex* art. 3 e 35 Cost.

[2] Azione di risarcimento del danno esperibile «anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati».

gravidanza, malattia e infortunio; e autorizza ex lege sostituzioni con familiari e soci. Si consente altresì il blocco biennale – con successivo versamento rateizzato – della contribuzione e dei premi durante gravi eventi di malattia o infortunio.

Per quanto concerne gli incentivi di mercato, si riconoscono ai lavoratori autonomi tanto leve fiscali favorevoli (art. 7 commi 1 e 2; e la deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente ex art. 8[3]), quanto strumenti per accrescere la competitività dei professionisti, fornendo accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione (art. 9 che abbozza una mercato regolamentato di servizi per l'impiego), nonché la possibilità di fruire, ai fini della partecipazione a bandi pubblici, di istituti che aprono nuove, rilevanti, possibilità di business (art. 11).

Al termine del catalogo, l'art. 14, comma 1, lett. a, dispone che all'articolo 409, n. 3, c.p.c. dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato.» sono aggiunte le seguenti: «La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa». L'impatto della disposizione, pensata come disposto di interpretazione autentica, sarà notevole in quanto tale norma circoscrive a contrario il senso dell'espressione, imprecisa, "etero-organizzazione" nell'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, e quindi, anche indipendentemente dalla disposizione in ultimo citata, i confini della subordinazione.

L'art. 634, comma 2, c.p.c. permetterà infine ai lavoratori autonomi – e non più solo agli imprenditori – di valersi delle scritture contabili (quando la tenuta delle stesse è obbligatoria ex lege, come nel caso dei registri IVA) per munirsi della prova scritta necessaria a conseguire la tutela monitoria di cui agli art. 633 ss. c.p.c.

L'esame delle disposizione restituisce la sensazione di un corpo normativo equilibrato, che sta assumendo una fisionomia sempre più netta, ma che necessita ancora di qualche intervento correttivo. Salvo imprevisti, parrebbe avviato verso la

[3] Tale disposizione, modificando l'art. 54 comma 5 T.U.I.R., introduce la deducibilità integrale di: a) determinate spese di formazione entro i 10.000 euro annui (secondo periodo); b) alcune spese sostenute per servizi personalizzati (come precisate nel terzo periodo), entro i 5.000 euro annui; c) oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà (quarto periodo)

definitiva approvazione che – c'è da starne certi – imporrà importanti cambiamenti nel modo di gestire sia i rapporti tra clienti e professionisti, sia quelli tra professionisti, soprattutto all'interno degli studi legali associati e delle strutture professionali complesse.

Avv. Fabrizio Ferraro